



Decreto Dirigenziale n. 292 del 24/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BORGORICCO (PD), VIA PIOVEGA S/N, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI BELLIZZI, VIA OLMO N. 30.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola, con sede legale nel Comune di Borgoriccio (PD), Via Piovega 8, Legale Rappresentante sig. Senese Giuseppe, nato ad Sidney il 26.10.1961, ha presentato in data 28.10.2011, prot. 816864, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di Bellizzi, Via Olmo n. 30, per l'attività di confezionamento ortaggi freschi di prima e quarta gamma;

- che la Conferenza di Servizi del 21.11.2013, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:

- ripresentazione della planimetria in scala riportante il lay-out dell'impianto, legenda ed indicazione del punto di emissione I1, evidenziando inoltre le parti dei locali estranei all'attività;
- integrazione del versamento per spese istruttorie pari a € 77,57;
- copia dell'intera documentazione su formato digitale con dichiarazione di conformità a quella cartacea già presentata;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione emissioni diffuse	Provenienza	Inquinanti	Componente	Concentrazione (mg/Nmc)
I1	Impianto di refrigerazione	Ammoniaca (NH3)	Serbatoio ricevitore NH3	0,104
			Dispositivo di alimentazione per il separatore NH3	0,00403
			Separatore NH3	0,104
			Elettropompe centrifughe ermetiche di NH3	0,00403 0,0199
			Gruppo regolazione dell'NH3	0,0403

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 21.11.2013, con nota del 25.11.2013 prot. 806285 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 10.03.2014, prot. 168645, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 21.11.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 03.09.2014 prot. 581583, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006 e s. m. i.;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- la delibera di G.R. n°154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, alla Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola con sede legale nel Comune di Borgoricco (PD), Via Piovega ed impianto nel Comune di Bellizzi, Via Olmo n. 30, Legale Rappresentante sig. Senese Giuseppe, nato ad Sidney il 26.10.1961 per l'attività di confezionamento ortaggi freschi di prima e quarta gamma, e secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
 - 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 - di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
 - di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;
 - di **fare obbligo** alla Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
 - di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
 - di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta ORTOROMI Società Cooperativa Agricola, all'A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Bellizzi;
 - di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta